

COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPRONTE

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO RECANTE LIMITI, CRITERI E MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento, da parte del Comune, degli incarichi per prestazioni intellettuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, come previsto dall'art. 3, comma 56°, della legge 24.12.2007, n. 244 e s.m.i., esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti.
2. Per i predetti incarichi l'affidamento può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero se gli stessi siano ricompresi nell'ambito della programmazione annuale approvata dal Consiglio comunale, come previsto dall'art. 3, comma 55° della legge n. 244/2007 e s.m.i., di cui al successivo art. 2 del presente regolamento.
3. Il conferimento degli incarichi di cui al comma precedente deve avvenire nel rispetto dei principi di libera prestazione dei servizi, di non discriminazione, di uguaglianza di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità (trattato CE, artt. 28, 43, 49).
4. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi affidati a soggetti esterni, il contenimento degli stessi ed il loro monitoraggio.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali di cui al comma successivo ed, in particolare:
 - a) incarichi affidati a soggetti esercenti attività professionale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita I.V.A.;
 - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività, nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni altamente qualificate, di natura autonoma, caratterizzata dalla continuità della prestazione e dal potere di coordinamento e direzione dell'amministrazione.
6. Le procedure di cui al presente regolamento riguardano gli incarichi per attività intellettuali di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali del Comune, anche in materie e per oggetti rientranti nelle competenze delle proprie strutture, qualora sia stata accertata l'assenza di professionalità adeguate all'interno e con riferimento all'organizzazione delle stesse. Rientrano in via esemplificativa i seguenti tipi di prestazione:
 - a) prestazioni professionali finalizzate allo studio e/o soluzioni di questioni inerenti all'Amministrazione committente che si esplicitino in relazioni scritte, resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, predisposizione di atti di particolare rilevanza tecnico-giuridica;
 - b) consulenze giuridiche per specifici quesiti, al di fuori della rappresentanza processuale;
 - c) studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi e normativi.Sono esclusi gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, per il patrocinio, la rappresentanza, l'assistenza e la domiciliazione in giudizio dell'amministrazione, per la progettazione la direzione di lavori pubblici, ai sensi del codice sui contratti, e per gli appalti e le esternalizzazioni di servizi.

Art. 2 - Programma annuale per l'affidamento degli incarichi

1. Il Consiglio comunale è l'organo competente ad approvare il programma annuale degli

incarichi di cui al presente regolamento, tenuto anche conto delle indicazioni fornite dai responsabili di area sulle esigenze prevedibili.

2. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1°, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.

Art. 3 - Presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, il Comune, con provvedimento motivato, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni all'amministrazione in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle materie di competenza attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni;
 - b) l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno. L'accertamento deve essere effettuato dal responsabile competente, attraverso la puntuale verifica della effettiva possibilità da parte delle professionalità interne di adempiere all'incarico. E' equiparata all'assenza l'impedimento delle professionalità interne dovute a ragioni di urgenza o particolare complessità dell'incarico;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso della prestazione e deve sussistere proporzionalità tra il compenso corrisposto all'incaricato, l'attività effettivamente prestata e l'utilità conseguita.
2. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei responsabili delle aree che intendono avvalersene (di seguito: responsabili competenti), i quali possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni del programma approvato dal Consiglio comunale, nonché dei limiti di spesa quantificati nel bilancio di previsione, ed inoltre nel rispetto degli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione e in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.
3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente. E' vietato fare ricorso ad incarichi a soggetti esterni quando ciò possa dar luogo ad illegittime duplicazioni, non solo in relazione a funzioni proprie degli organi burocratici dell'ente, ma anche in relazione a precedenti incarichi conferiti a altri soggetti esterni aventi contenuto identico, o simile, in corso di espletamento.
4. Gli incarichi di collaborazione in argomento, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7, comma 6°, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., possono essere conferiti a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea magistrale, o titolo equivalente; si prescinde dal titolo universitario esclusivamente nel caso in cui l'incarico riguardi attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali;
 - b) esperienze professionali qualificate nelle materie oggetto dell'incarico.

Art. 4 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, per importi pari o superiori a 1.000,00 euro e fino a concorrenza della soglia comunitaria, (importo al netto dell'I.V.A., se dovuta, e degli oneri previdenziali e contributivi, se dovuti), alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative dei *curricula* avviate con specifici avvisi pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito *Internet* dell'ente.
2. Negli avvisi sono evidenziati:
 - l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
 - il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - la sua durata;

- il luogo in cui devono svolgersi le prestazioni richieste;
- il compenso previsto;
- le professionalità richieste;
- i criteri e le modalità selettive previste.

Art. 5 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il responsabile competente procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti a sua scelta, fra cui, a titolo esemplificativo, si possono citare:
 - esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro più recenti inerenti le attività oggetto dell'incarico precedentemente maturate presso l'ente, o altri enti, con facoltà di richiedere anche colloqui di approfondimento;
 - caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
2. Resta inteso che, in relazione alla peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione comunque da indicare nell'avviso.
3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti dell'ufficio competente.

Art. 6 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, il responsabile competente può conferire ad esperti esterni incarichi professionali di natura intellettuale, in via diretta e fiduciarmente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
 - in casi di assoluta ed imperiosa urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione; non costituisce urgenza lo scadere dei termini programmabili in via ordinaria;
 - per attività comportanti prestazioni di natura intellettuale, artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - in ogni caso per incarichi il cui importo, al netto dell'I.V.A., se dovuta, sia inferiore a 1.000,00 euro.
 - in caso di ricorso a dipendenti di altra pubblica amministrazione autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 58-bis, della legge 23.12.1996, n. 662, e s.m.i.

Art. 7 - Formalizzazione dell'incarico e verifica della sua esecuzione

1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico, anche nella forma della lettera di incarico, contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - della durata dell'incarico, che deve essere commisurata all'entità del progetto;
 - dell'oggetto, che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'amministrazione conferente;
 - delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento e direzione da parte dell'amministrazione committente. Non possono tuttavia prevedere vincoli in termini di orario o di subordinazione;
 - del compenso, correlato all'utilità derivante all'amministrazione, ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base delle vigenti

tariffe professionali, dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. In difetto si potrà fare riferimento ai correnti prezzi di mercato;

- delle penali per la ritardata esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo, nel caso, tra l'altro, di accertata sussistenza di una causa di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.
- 3. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico. L'amministrazione può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare un'attività già avviata e non portata a termine per cause non imputabili al soggetto incaricato, fermo restando il compenso pattuito.
- 4. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
- 5. Il responsabile competente, prima di corrispondere il saldo, verifica il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche, pareri, o comunque di documenti scritti.
- 6. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
- 7. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere, alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 8 - Limiti di spesa

1. Il bilancio di previsione fissa annualmente il limite massimo della spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento.
2. Non concorrono al raggiungimento dei limiti, per come verranno determinati in sede di bilancio, le spese per gli incarichi i cui oneri siano finanziati con fondi di terzi.

Art. 9 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.
2. Le prestazioni, in tale caso, sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionate agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi, né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato. La sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.N.P.S., di cui alla legge n. 335/95 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'I.N.A.I.L. sono a carico dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a rilasciare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione e dal disciplinare d'incarico.

Art. 10 - Norme procedurali e pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, mediante formazione e pubblicizzazione sul proprio sito istituzionale *Internet* degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa ai sensi del presente regolamento.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente, o del collaboratore, cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.
3. Gli incarichi di cui al presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente.
4. Gli atti relativi ai predetti incarichi, se riferiti a studi, ricerche o collaborazioni e se di importo superiore a 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 1, comma 173°, della legge n. 266/2005, debbono essere inviati, a cura del responsabile competente, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
5. Qualora l'incarico venga conferito a persone che provengano da pubbliche amministrazioni, al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123° e 127°, della legge 23.12.1996, n. 662 e s.m.i., ai sensi dell'art. 53, comma 14°, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., l'amministrazione è tenuta inoltre a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente.

Art. 11 - Norme transitorie ed entrata in vigore del regolamento

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il limite massimo della spesa annua sostenibile per gli incarichi di cui si tratta è fissato nella misura del 5% della spesa di personale iscritta in bilancio e definita secondo l'art. 1, comma 198°, della legge 23.12.2005, n. 266 e s.m.i..
2. Ai fini della determinazione del tetto di spesa di cui al precedente art. 8, sarà tenuto conto degli incarichi di collaborazione esterna già formalizzati ed in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce gli artt. 44 e 46 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n° 60 del 30.06.2005.
4. Copia del medesimo sarà trasmessa entro 30 giorni alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.